



Seduta del

11 marzo 2025

Comunicato il

12 marzo 2025

Protocollo n.

173/2025

Obbligo di notifica e di lavaggio per natanti soggetti all'obbligo di immatricolazione per impedire l'ulteriore diffusione di specie invasive acquatiche (in particolare cozze quagga)

Decisione generale

1. Situazione di partenza

Specie animali e vegetali invasive possono arrecare importanti danni agli ecosistemi e provocare danni economici per milioni. Nel mondo intero le specie invasive rientrano tra le cause più importanti della diminuzione della varietà delle specie negli ecosistemi. Una di queste specie invasive che al momento si sta diffondendo molto rapidamente nelle acque svizzere è la cozza quagga (*Dreissena bugensis*). Causa danni enormi all'intero ecosistema e costi molto elevati, ma danneggia anche le captazioni di acqua potabile, siccome questa cozza è presente anche a profondità elevate. Lì provoca un onere importante per la pulizia e il mantenimento del funzionamento delle condotte per l'acqua di lago. Inoltre la cozza filtra in modo molto efficace dall'acqua le sostanze nutritive, che mancano in seguito agli organismi autoctoni come i pesci. Quando la cozza quagga si diffonde in un corpo d'acqua, ci si attende un cambiamento importante della fauna ittica. Risulta inoltre problematico il fatto che secondo lo stato attuale delle conoscenze un corpo d'acqua infestato non può più essere liberato dalle cozze quagga.

L'unico modo per evitare elevati costi conseguenti per l'ecologia, l'approvvigionamento idrico e la qualità di vita nei corpi d'acqua e nei loro dintorni è rappresentato dalle misure preventive. I natanti che vengono utilizzati in corpi d'acqua diversi sono considerati i più importanti diffusori di specie invasive acquatiche, siccome possono trasportare questi organismi sullo scafo, nelle condotte di raffreddamento dei motori o in altri punti senza che vengano notati. Un lavaggio accurato dei natanti è una misura

efficace per evitare o perlomeno per ridurre fortemente l'introduzione di specie invasive acquatiche.

2. Competenza

Conformemente all'art. 3 cpv. 1 della legge federale sulla navigazione interna (LNI; RS 747.201), la sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È fatto salvo il diritto federale. Nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di beni giuridici importanti lo esigono, conformemente all'art. 3 cpv. 2 LNI i Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua. Alla sezione «Prescrizioni di polizia della navigazione» e al titolo marginale «Norme di rotta e di stazionamento», l'art. 25 cpv. 3 LNI prevede che i Cantoni possano emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. Nel Cantone dei Grigioni la navigazione è disciplinata nella legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna (LI alla LNI; CSC 877.100). Per l'emanazione di prescrizioni locali particolari ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 LNI riguardo alla navigazione in generale e ai gommoni, conformemente all'art. 14 cpv. 3 LI alla LNI è competente il Governo.

Il Governo adotta le disposizioni corrispondenti sotto forma di decisione generale.

3. Introduzione di un obbligo di notifica e di lavaggio dei natanti

Secondo lo stato attuale delle conoscenze, la cozza quagga non è ancora presente nelle acque grigionesi. Il Cantone dei Grigioni intende impedire che animali e piante alloctone invasive, come ad esempio la cozza quagga, si diffondano nelle acque grigionesi. Per evitare l'introduzione di specie vegetali e animali alloctone invasive e i danni a ciò correlati, tutti i natanti immatricolati e soggetti all'obbligo di immatricolazione che cambiano corpo d'acqua devono essere lavati. Per questo motivo, il Cantone dei Grigioni introduce un obbligo di notifica e di lavaggio (ONL) per questi natanti. L'ONL non vale per natanti non soggetti all'obbligo d'immatricolazione, segnatamente natanti da competizione per regate, canoe, tavole a vela e imbarcazioni da spiaggia secondo l'art. 2 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1). Per questi natanti privi di targa e per le attrezzature per gli sport acquatici e il tempo libero si raccomanda vivamente un lavaggio accurato prima di ogni cambio di corpo d'acqua. I Cantoni della Svizzera centrale nonché il Cantone di

Berna hanno introdotto un corrispondente ONL già nell'estate 2024. Il Cantone dei Grigioni può aderire al sistema esistente e riprendere le basi corrispondenti.

3.1 Obbligo di notifica e di lavaggio dei natanti in caso di cambio di corpo d'acqua

In futuro i conducenti di natanti dovranno comunicare all'Ufficio per la natura e l'ambiente, in anticipo e tramite una piattaforma di notifica, il cambio di corpo d'acqua verso o da un corpo d'acqua grigionese di un natante immatricolato o soggetto all'obbligo di immatricolazione e, prima dell'immissione in un corpo d'acqua grigionese, dovranno farlo lavare da un servizio di pulizia riconosciuto. Anche i cambi di corpi d'acqua all'interno del Cantone sono soggetti all'ONL. L'Ufficio per la natura e l'ambiente e l'Ufficio della circolazione pubblicano in internet una cartina dalla quale risulta quali corpi d'acqua appartengono a quale stazionamento nel Cantone dei Grigioni.

I Cantoni della Svizzera centrale Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Uri e Zugo nonché il Cantone di Berna hanno creato una piattaforma di notifica elettronica intercantonale per attuare l'ONL e garantire un'esecuzione efficace. Il Cantone dei Grigioni e altri Cantoni possono aderire a questa piattaforma. I cambi di corpi d'acqua possono così essere notificati in breve tempo. La piattaforma è a disposizione dei conducenti di natanti grigionesi, ma anche di tutti i conducenti di natanti provenienti da fuori Cantone immatricolati o soggetti all'obbligo d'immatricolazione che navigano in acque grigionesi. Dopo il lavaggio, i servizi di pulizia riconosciuti rilasciano una conferma nel sistema digitale e i richiedenti ricevono un'autorizzazione all'immissione in acqua. In caso di controllo al momento dell'immissione in acqua o sul lago, questo documento può essere esibito in formato digitale o cartaceo e verificato. Non risultano tasse né tempi di elaborazione.

I natanti devono essere lavati da aziende riconosciute e formate. Il Cantone dei Grigioni mette a disposizione dei conducenti di natanti un elenco di servizi di pulizia riconosciuti. È anche possibile fare capo a servizi di pulizia riconosciuti da altri Cantoni aderenti alla piattaforma di notifica.

3.2 Autorizzazione unica all'immissione in acqua da parte dell'Ufficio della circolazione

Per quanto riguarda natanti immatricolati che, stando alla licenza di navigazione, al momento dell'entrata in vigore della decisione generale si trovano in un corpo d'acqua grigionese, oppure si trovano nel loro stazionamento nel Cantone dei Grigioni e la loro ultima immissione in acqua è avvenuta in un corpo d'acqua grigionese, si parte dal presupposto che non siano entrati in nessun corpo d'acqua tranne questo corpo d'acqua grigionese. In base al loro stazionamento ricevono perciò un'autorizzazione per il corpo d'acqua nel loro stazionamento. Per questi natanti l'ONL vale solo in caso di un futuro cambio del corpo d'acqua all'interno del Cantone, a livello intercantonale o internazionale. L'Ufficio della circolazione informa tutti i detentori di natanti con una targa grigionese in merito all'ONL e fa in modo che essi ricevano una prima autorizzazione all'immissione in acqua senza lavaggio per le loro acque di stazionamento. I detentori di natanti con targhe extracantonali vengono informati tramite la decisione generale e la campagna informativa.

I detentori di natanti immatricolati che al momento dell'entrata in vigore della decisione generale si trovano in uno stazionamento nel Cantone dei Grigioni o in un corpo d'acqua grigionese hanno la possibilità di notificare tramite la piattaforma di notifica lo stazionamento del loro natante entro il 30 aprile 2025. In questo caso ricevono una prima autorizzazione all'immissione in acqua per il corpo d'acqua presso il loro stazionamento nel Cantone dei Grigioni secondo la dichiarazione. Per questi natanti l'ONL varrà solo in caso di un futuro cambio di corpo d'acqua. Non rientrano in questo gruppo i detentori di cosiddetti «battelli itineranti» provenienti dal Cantone dei Grigioni immatricolati sì nel Cantone dei Grigioni, ma che in realtà non vengono impiegati in alcun corpo d'acqua grigionese. Essi sono soggetti all'ONL e non riceveranno una prima autorizzazione all'immissione in acqua.

I detentori di natanti soggetti all'obbligo d'immatricolazione nuovi per i quali è comprovato che la prima immissione in acqua avviene in un corpo d'acqua grigionese ricevono dall'Ufficio della circolazione, nel quadro dell'ammissione alla navigazione dei natanti nel Cantone dei Grigioni, una prima autorizzazione all'immissione in acqua per il corpo d'acqua presso il loro stazionamento. Per questi natanti l'ONL varrà solo in caso di un futuro cambio di corpo d'acqua. Non rientrano in questo gruppo di casi i

detentori di natanti d'occasione appena acquistati, che non sono considerati nuovi ai sensi del presente regolamento. Essi sono soggetti all'ONL in caso di cambio di corpo d'acqua e non ottengono una prima autorizzazione all'immissione in acqua.

3.3 Campagna d'informazione e di sensibilizzazione

È inoltre prevista una campagna d'informazione e di sensibilizzazione nel quadro della quale, oltre a informare i detentori dei natanti, si richiamerà l'attenzione sulla problematica mediante manifesti affissi nei comuni rivieraschi e nei porti, mediante comunicati stampa e un sito web. Saranno fornite anche raccomandazioni relative alla gestione di natanti privi di targa e di attrezzature per sport acquatici e per il tempo libero.

4. Autorità di controllo e attuazione dell'obbligo di notifica e di lavaggio dei natanti

Conformemente all'art. 1 delle disposizioni esecutive della legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna (DE della LILNI; CSC 877.110), l'Ufficio della circolazione è l'autorità del Cantone preposta alla navigazione. Conformemente all'art. 2 DE della LILNI, la Polizia cantonale, l'Ufficio per la caccia e la pesca, l'Ufficio tecnico cantonale come pure l'Ufficio per la natura e l'ambiente sostengono nell'esecuzione l'autorità preposta alla navigazione. In questo contesto, la Polizia cantonale è competente tra l'altro per la sorveglianza della navigazione, per l'impedimento di proseguire e il sequestro del battello ai sensi della legislazione federale e in caso di contravvenzioni alle norme federali e cantonali sulla navigazione interna. L'Ufficio per la caccia e la pesca è competente per la sorveglianza della navigazione ad opera dei guardapesca. Inoltre, conformemente all'art. 3 cpv. 1 lett. b DE della LILNI, anche i comuni rivieraschi sono competenti per la sorveglianza della navigazione.

Per il controllo dell'ONL va considerato che i comuni rivieraschi, ma anche i guardapesca, conoscono al meglio la situazione locale e sono anche presenti in loco. L'Ufficio per la natura e l'ambiente dispone delle migliori conoscenze specialistiche per quanto riguarda le specie invasive e la loro gestione. In considerazione di queste circostanze è opportuno che, oltre alla Polizia cantonale, in particolare i comuni, l'Ufficio per la caccia e la pesca e l'Ufficio per la natura e l'ambiente controllino il rispetto dell'ONL. In primo luogo occorre controllare se i conducenti di natanti dispongono di

un'autorizzazione all'immissione del loro natante nel corpo d'acqua in questione. Eventuali infrazioni all'ONL vanno segnalate alla Polizia cantonale.

In caso di infrazioni alla presente decisione generale, la Polizia cantonale impedisce l'immissione in acqua dei natanti o la prosecuzione della navigazione. Essa può sequestrare temporaneamente i natanti. L'Ufficio della circolazione può disporre un lavaggio da parte di un servizio di pulizia riconosciuto. Se il natante non viene lavato entro il termine fissato, l'Ufficio della circolazione può far lavare il natante a spese della persona tenuta a farlo (art. 81 cpv. 1 lett. b della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]).

La decisione generale viene emanata dietro rimando all'art. 292 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0): chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. È fatta salva la denuncia per violazione di altre fattispecie penali.

5. Validità della decisione generale e del progetto legislativo

A seguito dell'urgenza (cozza quagga), in virtù dell'art. 25 cpv. 3 LNI in unione con l'art. 14 cpv. 3 LI alla LNI, la nuova regolamentazione viene introdotta con effetto al 1° aprile 2025 mediante una decisione generale del Governo. Il Governo elaborerà il più rapidamente possibile un progetto di legge inteso a disciplinare le prescrizioni essenziali relative all'ONL, le corrispondenti competenze e le conseguenze in caso di inosservanza dell'ONL. Perciò la validità della decisione generale è limitata fino all'entrata in vigore della revisione della LI alla LNI, al massimo quattro anni dall'entrata in vigore della decisione.

In virtù dell'art. 25 cpv. 3 LNI e dell'art. 14 cpv. 3 LI alla LNI nonché su proposta del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità in accordo con il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente e con il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità

il Governo decreta:

1. I conducenti di natanti immatricolati o soggetti all'obbligo di immatricolazione sono tenuti a notificare tramite la piattaforma di notifica il loro natante all'Ufficio per la natura e l'ambiente in caso di cambio di corpo d'acqua all'interno del Cantone, a livello intercantonale o internazionale verso o da un corpo d'acqua grigionese e a farlo lavare da un servizio di pulizia riconosciuto prima dell'immissione nelle acque grigionesi.
2. I detentori di natanti immatricolati che al momento dell'entrata in vigore della decisione generale si trovano in uno stazionamento nel Cantone dei Grigioni o in un corpo d'acqua grigionese hanno la possibilità di notificare tramite la piattaforma di notifica lo stazionamento del loro natante entro il 30 aprile 2025. In questo caso ricevono una prima autorizzazione all'immissione in acqua per il corpo d'acqua presso il loro stazionamento nel Cantone dei Grigioni secondo la dichiarazione. Per questi natanti, l'obbligo di notifica e di lavaggio del natante conformemente al n. 1 vige solo in caso di futuro cambio di corpo d'acqua.
3. I detentori di natanti soggetti all'obbligo d'immatricolazione nuovi per i quali è comprovato che la prima immissione in acqua avviene in un corpo d'acqua grigionese ricevono, nel quadro dell'ammissione alla navigazione dei natanti nel Cantone dei Grigioni, una prima autorizzazione all'immissione in acqua per il corpo d'acqua presso il loro stazionamento. Per questi natanti, l'obbligo di notifica e di lavaggio del natante conformemente al n. 1 vige solo in caso di futuro cambio di corpo d'acqua.
4. L'immissione nelle acque grigionesi di natanti immatricolati o soggetti all'obbligo d'immatricolazione non lavati è altrimenti vietata. L'immissione in acqua di natanti d'interesse pubblico, segnatamente per operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio, è esonerata dall'obbligo di notifica, in caso di evento anche dall'obbligo di lavaggio. In singoli casi, l'Ufficio della circolazione può prevedere ulteriori eccezioni.

5. La Polizia cantonale, l'Ufficio per la caccia e la pesca, l'Ufficio per la natura e l'ambiente e i comuni controllano il rispetto dell'obbligo di notifica e di lavaggio dei natanti.
6. In caso di infrazioni alla presente decisione generale, la Polizia cantonale impedisce l'immissione in acqua dei natanti o la prosecuzione della navigazione. Essa può sequestrare temporaneamente i natanti. L'Ufficio della circolazione può disporre un lavaggio da parte di un servizio di pulizia riconosciuto. Se il natante non viene lavato entro il termine fissato, l'Ufficio della circolazione può far lavare il natante a spese della persona tenuta a farlo.
7. Per imbarcazioni non soggette all'obbligo d'immatricolazione, segnatamente natanti da competizione per regate, canoe, tavole a vela e imbarcazioni da spiaggia secondo l'art. 2 dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1) e per attrezzature per sport acquatici e per il tempo libero si raccomanda vivamente un lavaggio accurato prima di ogni cambio di corpo d'acqua.
8. La decisione generale viene emanata dietro rimando all'art. 292 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), secondo cui è punito con la multa chiunque non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista in tale articolo. È fatta salva la denuncia per violazione di altre fattispecie penali.
9. La presente decisione generale entra in vigore il 1° aprile 2025. Essa vale fino alla sua sostituzione da parte della regolamentazione a livello legislativo concernente l'obbligo di notifica e di lavaggio, a seguito delle specie invasive, per natanti che cambiano corpo d'acqua, ma al massimo per quattro anni dall'entrata in vigore.
10. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso scritto al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla pubblicazione, conformemente agli art. 49 segg. della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). L'inoltro del ricorso non ha alcun effetto sospensivo.

11. Pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e comunicazione ai comuni, al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità, al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, all'Ufficio per la caccia e la pesca, all'Ufficio per la natura e l'ambiente, alla Polizia cantonale e all'Ufficio della circolazione.



In nome del Governo

Il Presidente:

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

Daniel Spadin